



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

N. 29

Oggetto: Delibera aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – anno 2015.

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Risultano

| N. D'ord. | | Presenze | Assenze |
|--------------|------------------------|----------|---------|
| 01 | FEDERICO BASSANI | | SI |
| 02 | ELISA CESCINA | SI | |
| 03 | ERIKA CURIONI | SI | |
| 04 | GIOVANNI MOLteni | SI | |
| 05 | DAVIDE COLOMBO | SI | |
| 06 | PAOLO CONSONNI | SI | |
| 07 | MARCO FRANCO INZAGHI | SI | |
| 08 | LUCA MARIA ROSSINI | SI | |
| 09 | RINALDO MARIO REDAELLI | SI | |
| 10 | MASSIMILIANO GALLI | SI | |
| 11 | CRISTIAN MAGNI | SI | |
| | Totale N. | 10 | 01 |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Letizia Careri

Il Sig. Davide Colombo – Sindaco F.F. assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

Illustra il presente argomento il consigliere Davide Colombo il quale:

- ✓ informa che, a norma di legge, il Consiglio Comunale deve procedere ad approvare nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI con possibilità di differenziare le stesse in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ✓ conferma l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni da applicare al tributo nella misura già definita nel 2014;
- ✓ elenca dettagliatamente le aliquote applicate alle diverse tipologie di immobili e relative detrazioni;
- ✓ informa che il gettito complessivo della TASI viene stimato in presunti E. 698.000,00 che concorrerà, in parte, alla copertura dei servizi di segreteria generale, personale, anagrafe, elettorale, Stato Civile, pubblica sicurezza, viabilità, illuminazione pubblica, protezione civile, tutela parchi ed ambiente, assistenza e servizi alla persona e cimiteriali.

Interviene il consigliere Cristian Magni per manifestare la propria contrarietà alla decisione assunta e preannunciare il proprio voto contrario.

Interviene nel dibattito il consigliere Rinaldo Mario Redaelli il quale manifesta il proprio voto contrario per le ragioni esplicitate in sede di discussione del punto relativo all'applicazione dell'aliquota IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

- la disciplina inerente la suddetta imposta (commi 639 e seguenti del succitato art. 1, legge 147/2013);

VISTI

- in particolare l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, commi 676-678, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che testualmente dispongono, con riferimento ad IMU e TASI:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel

primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02.07.2015, con la quale si è provveduto a confermare le seguenti aliquote e detrazioni IMU e alla quale si rimanda per informazioni più specifiche:

| N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquot e ‰ |
|----|--|----------------|
| 1 | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7) | 4,10 |
| 2 | Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della richiesta si rinvia all'art.13 del Regolamento Comunale; | 8,30 |
| 3 | Altre abitazioni diverse dall'abitazione principale; Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell'abitazione principale | 8,70 |
| 4 | Aree edificabili | 8,70 |
| 5 | Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5) | 7,60 |
| 6 | Uffici e Studi Privati (cat. A/10) | 7,60 |
| 7 | Negozi e Botteghe (cat. C/1) | 7,60 |
| 8 | Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3) | 7,60 |
| 9 | Fabbricati appartenenti al Gruppo B | 7,60 |
| 10 | Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 | 4,60 |
| 11 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | ESENTI |
| 12 | Terreni agricoli | 7,60 |

DETRAZIONI

| N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Euro |
|----|---|-------------|
| 1 | Abitazione principale (unità immobiliari cat. A/1-A/8-A9) | € 200,00 |
| 2 | Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 | € 200,00 |

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO

- che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere a confermare per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

| N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquot e ‰ |
|----|--|----------------|
| 1 | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7) | 1,9 |
| 2 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 |
| 3 | Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili | 1,9 |

DETRAZIONI

| N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Euro |
|----|--|---------|
| 1 | Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse. La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. | € 30,00 |
| 2 | Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3; La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai | € 50,00 |

| | | |
|---|--|---------|
| | mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale). | |
| 3 | Detrazione da applicarsi all'unità immobiliare non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale). | € 50,00 |

CONSIDERATO che

- per "servizi indivisibili" si intendono generalmente quelli relativi a prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune alla collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto;

TENUTO CONTO che,

- sulla base della lettera b) numero 2) dell'art. 1 comma 682 della Legge 27.12.2013, n. 147, il Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei costi complessivi, così come risulta dal seguente prospetto:

| Descrizione | Rif.ti Bilancio | Importo Bilancio Preventivo 2015 |
|---|----------------------------|---|
| Segreteria generale, personale e organizzazione | 1 01 02 | 275.390,56 |
| Anagrafe, Stato Civile, elettorale, leva e serv.statistico | 1 01 07 | 55.620,41 |
| Gestione beni demaniali e patrimoniali | 1 01 05 | 210.136,32 |
| Pubblica sicurezza e vigilanza | 1 03 01 | 124.338,21 |
| Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 1 08 01 | 119.797,67 |
| Illuminazione Pubblica | 1 08 02 | 179.000,00 |
| Servizio di Protezione civile | 1 09 03 | 6.000,00 |
| Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio e all'ambiente | 1 09 06 | 45.021,99 |
| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 1 10 04 | 368.648,00 |
| Servizi cimiteriali | 1 10 05 | 85.441,26 |

VERIFICATO

- che tali importi individuano la spesa presunta prevista nello schema di Bilancio di Previsione 2015, che l'Amministrazione intende finanziare anche attraverso il gettito TASI;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali in data odierna, con atti separati, sono stati approvati, a seguito delle modifiche apportate:
 - il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13.06.2014 è stato nominato il funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTI

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- i Decreti del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014, 16 marzo 2015 e 13 maggio 2015 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, n. 67 del 21.03.2015 e n. 115 del 20.05.2015, con i quali il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31.03.2015 e successivamente al 31.05.2015 e al 30.07.2015;

ATTESO che

- ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28.02.2014;

RITENUTA

- la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Galli M., Redaelli R.M., Magni C.), essendo i consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10 voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di confermare per l'annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

| N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquot e ‰ |
|----|--|----------------|
| 1 | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7) | 1,9 |
| 2 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 |
| 3 | Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili | 1,9 |

DETRAZIONI

| N. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Euro |
|----|---|---------|
| 1 | <p>Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse.</p> <p>La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.</p> | € 30,00 |
| 2 | <p>Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3;</p> <p>La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).</p> | € 50,00 |
| 3 | <p>Detrazione da applicarsi all'unità immobiliare non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;</p> <p>La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).</p> | € 50,00 |

2. di dare atto che il gettito TASI presunto, stimato per l'esercizio 2015 in € 698.767,57.=, concorrerà alla copertura, anche solo parziale, dei seguenti servizi indivisibili:

| |
|---|
| Segreteria generale, personale e organizzazione |
| Anagrafe, Stato Civile, elettorale, leva e servizio statistico |
| Gestione beni demaniali e patrimoniali |
| Pubblica sicurezza e vigilanza |
| Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi |
| Illuminazione Pubblica |
| Servizio di Protezione civile |
| Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio e all'ambiente |
| Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |
| Servizi cimiteriali |

3. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011;
4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna;

5. di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Galli M., Redaelli R.M., Magni C.), essendo i consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10 voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisati i motivi d'urgenza nel rispetto delle disposizioni di legge previste (termini di approvazione e di pubblicazione).



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 031/3599511 - Fax 031/3599540 - P.Iva 00602620130 - C.F. 82001750130

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

Si esprime il seguente parere di regolarità ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO/FINANZIARIA
(Rag. Assia Brenna)



Lurago d'Erba, 22.06.2015

COMUNE DI LURAGO D'ERBA
Provincia di Como

**Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sull'approvazione aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2015**

Il Revisore dei Conti del Comune di LURAGO D'ERBA Dott. Alessandro Molinari

PREMESSO CHE

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta Unica Comunale IUC;

i commi 639 e seguenti relativi al suddetto Tributo;

non è compito del Revisore contabile entrare nel merito delle scelte di determinazione delle tariffe del tributo in quanto chiamato a rilasciare un mero parere tecnico contabile, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

la proposta di delibera riguardante l'approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2015;

il parere favorevole già espresso in materia dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria;

TENUTO CONTO CHE

le aliquote IMU unitamente a quelle TASI rispettano il vincolo di cui all'articolo 1, commi 640 e 677, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale la loro sommatoria non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'IMU al 31.12.2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili,

le aliquote TASI per l'anno 2015 non eccedono il limite del 2,5 per mille previsto dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera consiliare inerente l'approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2015, così come sottoposta al sottoscritto e con le precisazioni di cui in premessa.

Lurago d'Erba, 24.06.2015

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alessandro Molinari



Il presente verbale viene letto.

IL PRESIDENTE
F.to Davide Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Letizia Careri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20-08-15 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. SPEROTTO, NOTALE SE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, 20.08.15.



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva:

- ☐ ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
- ☐ ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE